

## REGOLAMENTO (CEE) N. 788/68 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1968

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento (CEE) n. 741/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,considerando che nel regolamento (CEE) n. 741/68<sup>(2)</sup> il Consiglio ha fissato il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei limoni per la campagna 1968/1969; che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base;

considerando che è opportuno fissare tali coefficienti in funzione dei corsi constatati sui mercati per le varie categorie di qualità e i vari calibri e modi di condizionamento del prodotto in oggetto;

considerando, d'altro lato, che per il calcolo del prezzo di base e del prezzo d'acquisto non viene preso in considerazione il costo dell'imballaggio in

cui è presentato il prodotto; che, tuttavia, i prodotti soggetti agli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE possono avere la caratteristica di essere condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto »; che per favorire l'inoltro di questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE<sup>(3)</sup>, occorre prevedere l'acquisto di tali prodotti « imballaggio compreso » quando questo non viene recuperato per ulteriore reimpiego; che, tuttavia, un tale acquisto può essere effettuato soltanto in quanto l'utilizzo di un imballaggio del genere, il cui costo è relativamente elevato, è giustificato dal valore commerciale dei prodotti considerati; che, pertanto, è necessario limitare l'acquisto in « imballaggio compreso » ai prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di adattamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE concernenti il tipo, la categoria di qualità e il calibro sono fissati come segue per i limoni:

Coefficiente di adattamento « Categoria di qualità »		Coefficiente di adattamento « Calibro »		Coefficiente di adattamento « Modo di condizionamento »	
Categoria di qualità	Coefficiente	Calibro	Coefficiente	Modo di condizionamento	Coefficiente
Extra	1,—	— più di 80 mm	0,70	In imballaggio	1,—
I	1,—	— 60 mm/80 mm	0,90	In un mezzo di trasporto	0,95
II	0,90	— 55 mm/60 mm	1,—		
III	0,45	— meno di 55 mm	0,90		

<sup>(1)</sup> GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 20. 6. 1968, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2580/67.

*Articolo 2*

Qualora per i prodotti delle categorie Extra, I e II condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto », le operazioni d'intervento previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE sono effettuate « imballaggio compreso », onde inoltrare questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE, al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 741/68 è applicato, oltre ai coefficienti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, un coefficiente di adattamento concernente tale tipo d'imballaggio

quando questo non è recuperato per ulteriore reimpiego.

Il coefficiente di adattamento di cui al precedente capoverso è fissato di modo che, applicato al prezzo d'acquisto cui sono applicati altri coefficienti, ne risulti una maggiorazione di tale prezzo di 1,1 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 maggio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 789/68 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 giugno 1968**

**relativo alle condizioni di concessione di un'indennità di compensazione per il granturco che si trova in stock nelle zone di produzione eccedentaria alla fine della campagna 1967/1968**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il granturco in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione è normalmente detenuto da imprese commerciali o dall'industria di trasformazione; che è quindi opportuno, per fini di semplificazione amministrativa e in particolare di controllo, disporre che l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e dal regolamento (CEE) n. 541/68 del 29 aprile 1968, che fissa un'indennità di compensazione per il grano tenero, la segala da panificazione e il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1967/1968 <sup>(2)</sup>, verrà concessa allo

stadio del commercio o dell'industria di trasformazione;

considerando che in numerose regioni l'industria di trasformazione non dispone, diversamente dalle imprese commerciali presso le quali normalmente si rifornisce, di considerevoli capacità di stoccaggio; che vi è pertanto motivo per fissare nei suoi confronti un quantitativo minimo inferiore a quello fissato per le imprese commerciali;

considerando che, stante la necessità di attuare controlli efficaci, è indispensabile esigere dagli eventuali richiedenti una dichiarazione dei quantitativi in giacenza alla data del 30 giugno 1968;

considerando che alle procedure ed ai mezzi di controllo delle scorte di granturco e dei relativi movimenti deve provvedere lo Stato membro interessato al quale spetta di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla concessione dell'indennità di compensazione;

considerando che il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 602/68 della Commissione, del

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 6.